



CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 11 (commi 1, 2 e 4) Legge 68/99

Il giorno _____ presso l'Amministrazione Provinciale di Pistoia
Tra

La PROVINCIA DI PISTOIA Settore Collocamento Disabili
nella persona di _____

E

e l'IMPRESA

P. I. / C.F. _____

Matricola _____

CON SEDE LEGALE A in _____, Tel. _____

RAPPRESENTATA DA _____

SOGGETTA ALL'OBBLIGO DI ASSUNZIONE LAVORATORI APPARTENENTI ALLE
CATEGORIE di cui all'art. 3, co. 1, L. 68/99 nella misura prevista dall'art. 3, co. 1:

< 15 dipendenti da 15 a 35 dipendenti da 36 a 50 dipendenti più di 50 dipendenti

- che i lavoratori dipendenti sono in totale: n. _____

- base occupazionale su cui si calcola la quota di riserva: n. _____

invariati rispetto alla denuncia dell'anno precedente

Variati come da prospetto allegato, che costituisce parte integrante del presente atto. (All. 1)

- che a norma della L. 68/99 è tenuto ad assumere obbligatoriamente il seguente numero di disabili

VISTI

- La Legge 68/99 recante norme per il diritto al lavoro per i disabili;

- Gli artt. 11, 12, 13 della suddetta legge e l'art. 26 della L.R. n. 32/02 e successive modificazioni ed integrazioni che regolano le convenzioni e l'accesso alle agevolazioni per le assunzioni tramite collocamento mirato;

- D.P.R. n. 333 del 10 ottobre 2000 "Regolamento di esecuzione per l'attuazione della Legge 68/99;

- D. M. n. 91 del 13 gennaio 2000;

- L.R. n. 32/02 e Titolo IX del Regolamento regionale di esecuzione approvato con D.P.G.R. n. 47 dell'08/08/03 e successive modificazioni ed integrazioni;

PREMESSO

- Che la Legge 68/99 ha come finalità la promozione dell'inserimento lavorativo delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e collocamento mirato (art.1);

- Che per collocamento mirato dei disabili si intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione (art.2);

- Che gli uffici competenti possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla presente legge (art.11);

- Che la convenzione può essere stipulata anche con datori di lavoro che non sono obbligati alle assunzioni della presente legge (art.11, comma 3);



- Che i Servizi Lavoro competenti possono stipulare con i datori di lavoro convenzioni di integrazione lavorativa per l'avviamento di disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo (art. 11, comma 4);
- Che tra le modalità di inserimento lavorativo è contemplata la facoltà di svolgere tirocini di formazione ed orientamento (art.11, comma 2);
- Che attraverso la convenzione si può accedere alle agevolazioni per le assunzioni sia a carico del Fondo Nazione per i disabili istituito art.13, co. 4 e regolamento dal D.M. n. 91/00, sia a carico del Fondo Regionale art. 26 L.R. n. 32/02, in applicazione della delibera G.R. che annualmente stabilisce i criteri e le modalità di riparto del Fondo Regionale.

Sentito Il parere della Commissione Provinciale Tripartita integrata così come previsto dall'art.25 L.R. n. 32/02.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1) Il seguente **programma di assunzione**, della durata massima di anni 2 (fatte salve ipotesi previste da accordi o contratti di lavoro), presso l'unità produttiva di
Totale lavoratori da assumere n.

2) Ai fini di ottemperanza agli obblighi della Legge 68/99, l'impresa si impegna ad attuare il programma di assunzioni o di tirocinio di cui al punto 1 con l seguenti modalità:

- a) entro il n. Lavoratori disabili con qualifica di
- b) entro il n. Lavoratori disabili con qualifica di
- c) entro il n. Lavoratori disabili con qualifica di
- d) entro il n. Lavoratori disabili con qualifica di

L'impresa per gli inserimenti formativi/lavorativi può avvalersi delle seguenti tipologie:

- tirocinio formativo e di orientamento;
- apprendistato, contratti di inserimento;
- contratto tempo indeterminato, tempo parziale, tempo determinato;
- tele/lavoro, lavoro a domicilio.

L'impresa si impegna per ogni assunzione a presentare la documentazione prevista dalla normativa vigente.

3) L'impresa può avvalersi nel rispetto della Legge 68/99:

- della scelta nominativa [X]
- della possibilità di accedere a misure di preselezione [X] ANONIME
- della facoltà di prevedere periodi di prova più lunghi rispetto a quanto previsto dal CCNL []
- deroghe ai limiti di età, per i contratti a causa mista, apprendisti []



4) Per gli inserimenti lavorativi destinati a persone con handicap di particolare gravità l'impresa, al fine di accedere alle agevolazioni previste ai sensi dell'art. 13, co. 4 L. 68/99 DM 91/00, stipula l'apposita convenzione individuale di integrazione lavorativa (art. 11, co. 4) contenente il programma per l'inserimento mirato, (all. B1).

5) Si conviene altresì che per gli inserimenti mirati l'impresa può stipulare, ai sensi dell'art. 13 comma 3 L. 68/99, convenzioni per tirocini formativi e di orientamento (all.B2).

Al fine di computare il disabile nella quota di riserva (di cui all'art. 3, L. 68/99), il tirocinio deve essere finalizzato all'occupazione del disabile stesso, secondo le disposizioni contenute nell'all. B2.

6) Il differimento dei termini di assunzione non è ammissibile se non in casi eccezionali che dovranno essere sottoposti, con domanda scritta, alla preventiva valutazione del servizio lavoro provinciale competente.

7) Qualora l'impresa rientri nelle ipotesi previste, dall'art. 3, co. 5 L. 68/99 in materia di sospensione degli obblighi, ne darà immediata comunicazione al Servizio Lavoro Provinciale competente il quale, verificata la corrispondenza tra la comunicazione dell'impresa e la normativa sopraccitata, procede alla sospensione della convenzione per l'intera durata della situazione di crisi.

8) La convenzione è compatibile con l'istituto dell'esonero parziale e le compensazioni territoriali.

9) La convenzione è valida ai fini dell'obbligo di certificazione, di cui art. 17 L. 68/99.

10) Il presente accordo ha validità a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso e fino al completamento del piano di assunzioni previste. Nel caso di cambiamento del quadro normativo, si prevede la possibilità dell'adeguamento della convenzione.

11) L'IMPRESA SI DICHIARA CONSAPEVOLE E ACCETTA LE SEGUENTI CLAUSOLE:

- Qualora non rispetti il programma di assunzioni formulato, la "convenzione", **per la parte delle rimanenti assunzioni**, verrà automaticamente considerata come richiesta di assunzione ai sensi dell'art. 9, commi 1 e 2, L. 68/99 e i Servizi Lavoro provinciali competenti, pertanto, provvederanno ad avviare, nei limiti numerici previsti ad ogni scadenza, le unità programmate in possesso della qualifica indicata o in subordinate equivalenti.

- Analogamente, verrà considerata come richiesta di assunzione, ai sensi dell'art. 9, commi 1 e 2, L. 68/99, la "convenzione" relativa ad assunzioni con contratti a termine, anche a tempo parziale di formazione lavoro, di inserimento reinserimento lavorativo ovvero di apprendistato, previste nel piano di assunzioni, che non siano stati trasformati a tempo indeterminato, alla loro scadenza. L'impresa, in tal caso, è tenuta a comunicare il motivo per cui non è stato possibile convertire i contratti di cui sopra a tempo indeterminato, per ottemperare all'obbligo di riserva, al fine dell'individuazioni delle successive assunzioni.

Provincia _____

Impresa _____